

Comune di BRICHERASIO (TO)

Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 06/112017.

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016:

“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonchè tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.”
Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: *“Il soggetto responsabile*

dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storicoarchitettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”

Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: *“Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”*

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «Codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, ai sensi dell'art. 24 del Codice.
Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 22/09/2003,

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Gli incentivi sono riconosciuti per le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art 113 del Dlgs.n. 50/2016 e smi.
2. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie ed in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione sui LAVORI PUBBLICI (considerato come spese d'investimento)

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del decreto per lavori pubblici, l'Amministrazione Comunale destina per la funzione tecnica e l'innovazione , risorse finanziarie in rapporto agli importi posti a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi) e previsto nei quadri tecnici economici ,nella seguente misura: **il 2% della cifra a base d'appalto**
2. Il 20% delle risorse, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni , strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazione , di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico , con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per controlli oppure per l'attivazione di tirocini informativi e di orientamento di cui all'art 18

della Legge 24 giugno 1997 n. 196;

3. Il restante 80 % viene così suddiviso:

- Per importi a base d'appalto compresi tra **0 e € 10.000,00 non è previsto incentivo**;
- Per importi a base d'appalto compresi tra **€ 10.000,00 e € 150.000,00 €: il 2 % dell'80% dell'importo posto a base di gara** (oneri per la sicurezza inclusi)
- Per importi a base d'appalto compresi tra **€ 150.000,00 e € 500.000,00 €: il 1,5 % dell'80% dell'importo posto a base di gara** (oneri per la sicurezza inclusi)
- Per importi a base d'appalto compresi tra **€ 500.000,00 € ed € 5.225.000,00**(soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016); **il 0,5% dell'80% dell'importo posto a base di gara** (oneri per la sicurezza inclusi)
- Per importi d'appalto superiore a **€ 5.225.000,00 : il 0,1% dell'80% dell'importo posto a base di gara** (oneri per la sicurezza inclusi)

L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, **per ciascuna opera o lavoro**, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori.

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.;

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 4. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione sui FORNITURE DI BENI E SERVIZI (considerato come spese corrente)

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del decreto per lavori pubblici, l'Amministrazione Comunale destina per la funzione tecnica e l'innovazione, risorse finanziarie in rapporto agli importi posti a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi) e previsto nei quadri tecnici economici, nella seguente misura: **lo 0,15 o 0,17 % della cifra a base d'appalto**

2. Il 20% delle risorse, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per controlli oppure per l'attivazione di tirocini informativi e di orientamento di cui all'art 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196;

3. Il restante 80 % viene applicato:

- Per importi a base d'appalto compresi tra 0 e € 40.000,00 non è previsto incentivo;
- Per importi a base d'appalto compresi tra 40.000, € e € 209.000,00 (750.000,00 € per appalti di servizi sociali e gli altri servizi specifici di cui all'Allegato IX) : il 100% dell'80%

4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, **per ciascun servizio, fornitura di beni o concessione**, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori.

5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.;

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Per i lavori pubblici le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo per le funzioni tecniche sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto , per le forniture di beni, servizi e concessioni vengono finanziate dall'entrata corrente.

Art. 5. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile del servizio.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'elenco nominativo dei dipendenti che partecipano alla ripartizione dell'incentivo, indicando i compiti assegnati a ciascuno.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile del procedimento sia per i lavori pubblici che per le forniture di beni, servizi e concessioni.

Per LAVORI PUBBLICI:

1. il tecnico o i tecnici incaricati dell'ufficio della direzione lavori/contratto in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 comma 3 del codice assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
2. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
3. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione ; i collaboratori tecnici che redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
4. il personale che svolge le funzioni di collaborazione e supporto nella predisposizione e controllo nelle procedure di bando, selezione e di esecuzione dei contratti pubblici;

Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi e potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Per la FORNITURA DI BENI, SERVIZI E CONCESSIONI:

1. il Responsabile Unico del procedimento;
2. i collaboratori che, pur non firmando, provvedono alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici ed contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, il personale che predispose gli atti per le operazioni di gara, le verifiche correlate all'esecuzione del lavoro o servizio e redige la documentazione necessaria alla stipula del contratto;

Capo II Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile del servizio, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali di seguito definite:

A) Per quanto riguarda le opere pubbliche:

- **Per lavori pubblici di importo compreso tra 0 e 10.000 €, non è previsto incentivo:**

- **Per lavori pubblici di importo compreso tra 10.000 € e 150.000,00 , il fondo è costituito nella percentuale del 2% sull'importo a base d'appalto ed è ripartito secondo il seguente principio:**

a) Il 20% delle risorse, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni , strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazione , di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico , con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per controlli oppure per l'attivazione di tirocini informativi e di orientamento di cui all'art 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196;

b) 80 % delle risorse al personale:

- 20% al responsabile del procedimento;
 - 80% al tecnico o ai tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati e i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- **per lavori pubblici di importo compreso tra 150.000,00 € e 500.000,00 € I fondo è costituito nella percentuale del 1,5% sull'importo a base d'appalto ed è ripartito secondo il seguente principio:**

a) Il 20% delle risorse, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni , strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazione , di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico , con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per controlli oppure per l'attivazione di tirocini informativi e di orientamento di cui all'art 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196;

b) 80 % delle risorse al personale:

- 20% al responsabile del procedimento;
- 80% al tecnico o ai tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati e i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

- **per lavori pubblici di importo compreso tra 500.000,00 € e 5.225.000,00 € pari alla soglia comunitaria il fondo è costituito nella percentuale del 0,5% sull'importo a base d'appalto ed è ripartito secondo il seguente principio:**

a) Il 20% delle risorse, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per controlli oppure per l'attivazione di tirocini informativi e di orientamento di cui all'art 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196;

b) 80 % delle risorse al personale:

- 20% al responsabile del procedimento;
- 80% al tecnico o ai tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati e i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

- **Per lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria il fondo è costituito nella percentuale del 0,1% sull'importo a base d'appalto ed è ripartito :**

a) Il 20% delle risorse, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per controlli oppure per l'attivazione di tirocini informativi e di orientamento di cui all'art 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196;

b) 80 % delle risorse al personale:

- 20% al responsabile del procedimento;
- 80% al tecnico o ai tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati e i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

B) Per quanto riguarda gli appalti relativi a servizi, forniture e concessioni:

- **per appalti di importo compreso tra € 0 e 40.000,0 non è previsto incentivo.**

- per appalti di importo compreso tra € 40.000,00 e 209.000,00 € (750.000,00 € per appalti di servizi sociali e gli altri servizi specifici di cui all'Allegato IX) : il 100% dell'0,15 o 0,17 % ed è ripartito secondo il seguente principio:

a) Il 20% delle risorse, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per controlli oppure per l'attivazione di tirocini informativi e di orientamento di cui all'art 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196;

b) 80 % delle risorse al personale:

- 20% al responsabile del procedimento;
- 80% ai collaboratori che, pur non firmando, provvedono alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici ed contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, il personale che predispose gli atti per le operazioni di gara, le verifiche correlate all'esecuzione del lavoro o servizio e redige la documentazione necessaria alla stipula del contratto e al personale incaricato della programmazione della spesa.

Art. 6. Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Capo III Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Capo IV Disposizioni diverse e C.U.C.

Art. 8. Pagamento del compenso incentivante

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile del servizio (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.

Art. 9. Pagamento del compenso incentivante alla Centrale Unica di Committenza

1. Qualora le attività di gara siano svolte dalla Centrale Unica di Committenza, la percentuale di incentivo destinata al RUP è ripartita tra il RUP della stazione appaltante ed il RUP della CUC nella percentuale determinata dal vigente regolamento per la ripartizione degli incentivi destinati al RUP della CUC e/o altro accordo tra le parti.

Capo V Norme finali

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 50 del 2016 denominato

Codice dei Contratti saranno erogati secondo la disciplina previgente.

3. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016;

Art. 11. Disposizioni finali di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.
2. Dato atto che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazioni n° 7/2017 e n° 24/2017 ha stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, Legge n° 208/2015 (ora disciplinato dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs n° 75/2017), si stabilisce che stante l'anzidetta normativa, l'importo massimo erogabile per gli incentivi funzioni tecniche sarà determinato annualmente per l'importo residuale rispetto alle voci fisse e variabili annualmente determinate a valere sul tetto dell'anno di riferimento precedente stabilito dalla norma, e che in caso di revisione della normativa con superamento degli anzidetti vincoli, il presente regolamento potrà essere integralmente applicato.

Scheda Determinazione fondo incentivante Lavori Pubblici		
Oggetto del contratto		
Determinazione del fondo incentivante		
Importo a base di gara con oneri della sicurezza	Euro	
Aliquota applicabile (max 2%)	2% - 1,5% - 0,5% -0,1%	
Importo fondo di cui:	Euro	
Quota 20% da accantonare per innovazione tecnologica	Euro	
Quota 80% da destinare al fondo incentivante	Euro	
Applicazione aliquota art. 3 del regolamento		
LAVORI PUBBLICI	%	Euro
1) Responsabile Unico del Procedimento	20%	
2) collaboratori tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, ecc.	80%	
	100% dell' 80%	
Nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro:		
	Ruolo assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totali		
	Ruolo assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totali		
	Ruolo assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totali		
	Ruolo assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totali		

Scheda Determinazione fondo incentivante Servizi e Forniture		
Oggetto del contratto		
Determinazione del fondo incentivante		
Importo a base di gara con oneri della sicurezza	Euro	
Aliquota applicabile (max 0,15 o 0,17%)	0,15% o 0,17%	
Importo fondo di cui:	Euro	
Quota 20% da accantonare per innovazione tecnologica	Euro	
Quota 80% da destinare al fondo incentivante	Euro	
Applicazione aliquota art. 4 del regolamento		
SERVIZI E FORNITURE	%	Euro
1) Responsabile Unico del Procedimento	20%	
2) collaboratori tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, ecc.	80%	
	100% dell' 80%	
Nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro:		
	Ruolo assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totali		
	Ruolo assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totali		
	Ruolo assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totali		
	Ruolo assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totali		

